



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore generale

N. 166 / 2025 del 18/07/2025

**OGGETTO: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. E ART. 8 L. 08/03/2017
N. 24 NOTIFICATO IN DATA 19.06.2025 INNANZI AL
TRIBUNALE DI CUNEO. CONFERIMENTO INCARICHI
CIG. B7824F1FF7**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio
del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,**

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale,
che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- richiamato l'art. 32 della L.R. n. 10 del 11.07.2011 “*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011*” che dispone:

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore superiore alla franchigia stabilita dalla Regione. Le polizze assicurative, qualora previste ad integrazione del fondo speciale, sono destinate al finanziamento della quota eccedente l'ammontare del fondo su base annuale e degli esborsi relativi ai singoli sinistri di valore eccedente la franchigia per singolo sinistro.

...Omissis....;



- richiamata la L.R. n. 18 del 06.08.2007 *“Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”* che all’art. 23 definisce ed individua i compiti delle aree di coordinamento sovra zonale;

- vista la DGR n. 35–9620 del 15.09.2008 ad oggetto *“Programma per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte 2008-2010. Definizione dei criteri e delle modalità di gestione del programma assicurativo”* che dispone tra l’altro di: individuare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 18 del 06.08.2007, quattro aree di coordinamento sovrazonale cui attribuire compiti di centro di gestione dei sinistri afferenti alle aziende dell’area rientranti per valore nel limite del fondo e di prevedere presso ciascuna di esse la costituzione di un Comitato di gestione dei sinistri;

- vista altresì la DGR n. 54-4528 del 29.12.2016 *“L.R. 9/2004 art. 21. Programma regionale 2017 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle A.S.R. Disposizioni in merito agli elementi costitutivi del programma per l’anno 2017. Modifica del modello organizzativo-gestionale dei sinistri di cui alle DD.G.R. n. 35-9620 del 15 settembre 2008 e n 55-12646 del 23 novembre 2009”* che dispone tra l’altro:

❑ di approvare, sulla base degli esiti della gara regionale centralizzata espletata, dalla Società di Committenza Regionale – SCR Piemonte S.p.a. per l’affidamento dei servizi assicurativi – Polizze “Primary” ed “Excess Layer” – i seguenti elementi costitutivi del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR, per l’anno 2017:

▪ fondo speciale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 26 milioni destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR dovranno sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e l’importo delle franchigie differenziate secondo la tipologia di evento, determinate all’esito delle procedure di gara (franchigia sinistri mortali: Euro 650 mila; franchigia danni da parto: euro 1 milione; franchigia altri danni: Euro 500 mila);

▪ due livelli assicurativi previsti, il primo – Polizza RCT/O “Primary aggiudicata in favore della SHAM Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles – per garantire i rischi per sinistri di valore eccedente il valore delle franchigie differenziate secondo la tipologia di evento determinate all’esito delle procedure di gara e fino all’ammontare di Euro 5 milioni per sinistro ed il drop-down (copertura rischi ad esaurimento del fondo regionale) e, il secondo – Polizza RCT “Excess Layer” aggiudicata in favore della Zurich Insurance Plc, a copertura dei rischi catastrofali eccedenti il valore di Euro 5 milioni per sinistro, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo.

....Omissis.....;

❑ di disporre, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 22-3475 del 13 giugno 2016, che ai Comitati di gestione sinistri sovra-aziendali viene affidata la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR dell’AIC di competenza rientranti per valore nei limiti del Fondo, ivi compresi i sinistri delle medesime ASR in corso di definizione la cui gestione era già stata incardinata nei Comitati costituiti presso le precedenti Aree di coordinamento. Per i sinistri di importo eccedente i 250 mila Euro i Comitati di gestione delle AIC potranno avvalersi del supporto professionale amministrativo-legale e medico-legale del Comitato Regionale di Gestione Sinistri, formalmente costituito con DD n.



75/DB2000 del 3.2.2014;

....Omissis.....;

- vista la DGR n. 74-6266 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Programma regionale 2018 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali prorogando gli elementi costitutivi disposti con D.G.R. N. 54-4528 del 29.12.2016;

- rilevato che con DD n.914 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Modifica del modello organizzativo-gestionale dei sinistri di cui alle DD.G.R. n.35-9620 del 15.09.2008 e n.55-12646 del 23.11.2009” il Dirigente Vicario della Direzione Sanità della Regione Piemonte ha – tra l’altro – determinato:

- *“di disporre in attuazione delle previsioni di cui alla DGR n.54-4528 del 29 dicembre 2016, una parziale revisione del modello organizzativo-gestionale dei sinistri RCT/O delle ASR definito nella DGR n.35-9620 del 15 settembre 2008, provvedendo, con riguardo all’attuale Area sovra zonale AT, AL, CN (comprendente le AA.SS.LL. AT, AL CN1 e CN2 e le AA.OO.SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e S. Croce e Carle di Cuneo) alla costituzione, con decorrenza 1.1.2018, di due Comitati di gestione dei sinistri a livello di ciascuna delle Aree Interaziendale di Coordinamento (AIC) individuate dalla DGR n.53-6861 del 9.12.2013 – AIC 4:AASSLL CN1, CN2, AA.OO.S. Croce e Carle di Cuneo(....omissis)”;*

- *“di disporre che, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n.22-3475 del 13 giugno 2016, ai Comitati di gestione sinistri sovra-aziendali corrispondenti alle A.I.C. 4 E A.I.C. 5 viene affidata, con decorrenza 1.1.2018, la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR della A.I.C. di competenza rientranti per valore nei limiti del Fondo (..omissis), ivi compresi i sinistri delle medesime ASR in corso di definizione la cui gestione era già stata incardinata nei Comitati costituiti presso le precedenti Aree di coordinamento”;*

- vista la DGR n. 4-8042 del 10.12.2018 con la quale sono stati approvati gli elementi costitutivi del Programma regionale 2019-2021 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali prorogando temporaneamente per il periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica per il piazzamento del rischio, e comunque non oltre il 31.03.2019, la composizione del programma già disposta con D.G.R. n. 54-4528 del 29.12.2016;

- rilevato che con Determinazione n. 678 del 26.03.2019 del Direttore della S.C. Provveditorato-Economato dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino avente ad oggetto “Presa d’atto della gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi assicurativi con i rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR.” veniva recepita l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore della Compagnia di Assicurazione SHAM per un periodo di trentatre mesi con decorrenza 01.04.2019;



- vista la DGR n. 12-4286 del 10.12.2021 con la quale sono stati approvati gli elementi costitutivi del Programma regionale 2022-2023 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali;
- preso atto che con la medesima DGR sopra menzionata, è stata affidata all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, anche per l'annualità 2022-2023, lo svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo;
- rilevato che con lettera prot. n. 44018 del 20.12.2023 è pervenuta dal signor A.G., la richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle cure prestate al paziente nel periodo dal 31.01.2023 al 29.03.2023 presso l'Ospedale S. Croce;
- considerato che l'Azienda ha provveduto a trasmettere al Comitato di Gestione Sinistri AIC 4: ASL CN1 – ASL CN2 e AO S. Croce e Carle la suddetta richiesta in data 21.12.2023, con nota prot. 44091;
- preso atto che, a seguito di istruttoria, il Comitato di Gestione Sinistri AIC 4: ASL CN1 – ASL CN2 e AO S. Croce e Carle, nella seduta del 08.05.2024, ha respinto la richiesta risarcitoria, non ravvisando elementi di responsabilità a carico dell'Azienda e dei sanitari coinvolti;
- considerato che, con nota prot. 19728 del 29.05.2024, l'Azienda comunicava al legale di controparte la reiezione del sinistro;
- rilevato che in data 19.06.2025 veniva notificato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 Legge 08.03.2017 n. 24 (prot. n. 21467), con il quale il signor A.G. chiede al Presidente del Tribunale di Cuneo di disporre consulenza tecnica preventiva e nominare un collegio peritale al fine di accertare la responsabilità medico-professionale dei sanitari che gli prestarono le cure dal 31.01.2023 al 29.03.2023;
- preso atto del decreto del Giudice che fissa al 28.07.2025 il termine per la costituzione in giudizio di parte resistente, e al 05.09.2025 il termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- ritenuto necessario costituirsi in giudizio, si è provveduto a chiedere un preventivo per la difesa dell'Azienda all'Avv. Luisa ROSSO del foro di Cuneo;
- visto il preventivo pervenuto con nota prot. 22063 del 25.06.2025 e successiva modifica con nota prot. 22513 del 30.06.2025, agli atti della S.C. Legale, e valutata la congruità dello stesso, si ritiene necessario conferire incarico per la difesa dell'Azienda in ogni fase e grado del giudizio all'Avv. Luisa ROSSO del foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Cuneo, Via XX settembre 39;



- valutato altresì di provvedere alla nomina, quali consulenti tecnici di parte, del Dr. Federico QUARANTA, specialista in Medicina Legale e del Dr. Federico Griva, specialista in Neurochirurgia;

- preso atto che con nota via mail del 23.06.2025 è stata richiesta l'individuazione dei sanitari coinvolti al fine di poter procedere con la comunicazione prevista dall'art. 13, comma 1 della legge 08.03.2017, n. 24, e s.m.i., che impone alle Strutture sanitarie e sociosanitarie e alle relative imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato;

- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1. di prendere atto del Ricorso innanzi al Tribunale di Cuneo ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 legge 08.03.2017 n. 24, notificato all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in data 19.06.2025 dal signor A.G., con termine di costituzione in giudizio fissato al 28.07.2025 e udienza di trattazione scritta ex art 127 bis c.p.c. prevista per il giorno 05.09.2025;
2. di costituirsi in giudizio, per le motivazioni indicate in premessa, e di conferire l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda, in ogni fase e grado del giudizio, all'Avvocato Luisa ROSSO del foro di Cuneo con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Cuneo, Via XX settembre 39;
3. di conferire eventuale l'incarico per la consulenza tecnica di parte al Dr. Federico QUARANTA, Medico Legale, e al Dr. Federico GRIVA, specialista in Neurochirurgia;
4. di dare atto che il costo complessivo presunto di Euro 3.180,24 previsto per l'Avv. Luisa ROSSO e di Euro 2.500,00 previsto per i consulenti di parte trova allocazione al conto n. 3.10.10.12. "Spese Legali" dell'esercizio 2025.

Il Direttore generale
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero : 1407 Anno: 2025

Sottoscritta digitalmente dal Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, Reinaudo dott. Piero Giuseppe, in data 03/07/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Angelone dr. Lorenzo	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 17 luglio 2025	in data 14 luglio 2025
sulla proposta di delibera n. 1407 del 03/07/2025	sulla proposta di delibera n. 1407 del 03/07/2025

Allegato - Firmatario -